

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (<i>Approvato dal Senato</i>) (3281)	6
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	6, 7
Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato, modificato dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3273-B)	3	D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	7
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4	Recchia Vincenzo	7
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	3	Russo Raffaele, <i>Relatore</i>	7
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	4	Votazione nominale:	
Votazione nominale:		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	14
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	6	Proposta di legge (Rinvio):	
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877) ..	14
Senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3436)	6	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	14
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	6	Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	14
Bargone Antonio, <i>Relatore</i>	6	D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	14
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6	Nicotra Benedetto Vincenzo	14
		Recchia Vincenzo	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Andò, Castrucci, Del Mese, Drago, Gargani, Gullotti, Segni, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Lodigiani, Loiero, Cavigliasso, Azzolini, Angelini Piero, Gelpi, Silvestri, Cordati Rosaia, Bulleri, Auleta, Bonfatti Painsi.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato, modificato dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (3273-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 ottobre 1988, modificato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 18 gennaio 1989, e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 gennaio 1989.

L'onorevole Alagna ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, poco tempo fa abbiamo esaminato in sede legislativa il disegno di legge che il Senato ci ha rinviato con un'ulteriore modifica.

Lo spirito del provvedimento è quello di porre rimedio a situazioni di necessità, quali quelle verificatesi ultimamente nel corso dello svolgimento dei maxiprocessi. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, le competenze pretorili si accresceranno, con un conseguente aggravio per le corti di appello e le procure generali presso le corti di appello.

La Commissione giustizia della Camera, tenendo conto delle note differenze tra il regime giuridico della supplenza e quello dell'applicazione, aveva soppresso il comma 5 dell'articolo 1, per evitare che venisse snaturato il concetto di giudice naturale introducendo senza limite la figura del supplente o dell'applicato; il Senato ha ritenuto opportuno introdurre un'ulteriore specificazione, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, approvando l'emendamento del senatore Gallo, che limitava ad un solo magistrato applicato la partecipazione al collegio giudicante.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole alle nuove modifiche introdotte dal Senato ed invito la Commissione ad approvare al più presto questo provvedimento, perché esso diventi legge dello Stato, conformemente alle sollecitazioni del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. L'emendamento del senatore Gallo, relativo al comma 5 dell'articolo 1, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, si muove nella medesima direzione seguita dalla nostra Commissione, che aveva soppresso il comma citato, al fine di salvaguardare il principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale.

Per tale motivo, il gruppo comunista esprime il proprio assenso alla modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 110. (*Applicazione dei magistrati*). — 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti d'appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori

aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o

più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

6. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 110. (*Applicazione dei magistrati*). — 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti d'appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Del collegio non può far parte più di un magistrato applicato.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.
Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato, modificato dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (3273-B):*

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Auleta, Azzolini, Bargone, Bonfatti Pains, Bulleri, Cavigliasso, Cordati Rosaia, Finocchiaro Fidelbo, Fumagalli Carulli, Gelpi, Lodigiani, Loiero, Macerattini, Mastrantuono, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Rognoni, Russo Raffaele, Silvestri, Vairo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge d'iniziativa dei senatori Di Lembo ed altri: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è costretto a richiedere un rinvio della discussione del provvedimento, in quanto sta procedendo all'elaborazione di propri emendamenti che si impegna a presentare nel corso della prossima seduta.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Nell'accettare la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, vorrei sottolineare la necessità di pervenire alla tempestiva approvazione del provvedimento, tenuto anche conto della opportunità di apportarvi modifiche idonee ad evitare successivi problemi di interpretazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (Approvato dal Senato) (3281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori », già approvato dal Senato nella seduta del 20 ottobre 1988.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 1° dicembre 1988, la V Commissione bilancio, in data 31 gennaio 1989, e la XI Commissione lavoro pubblico e privato, in data 23 novembre 1988, hanno espresso parere favorevole.

Comunico, altresì, che la X Commissione attività produttive, in data 25 gennaio 1989, ha espresso, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il seguente parere: « Parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 16, comma 1, nel senso di rendere obbligatoria in ogni caso la menzione di riserva e, conseguentemente, modificare gli articoli 18 e 19 al fine di rendere effettivamente protetto il diritto all'esclusiva della topografia, non lasciando alcun margine a contraffazioni e a sperequazioni commerciali ».

Ricordo che il provvedimento è già stato esaminato da questa Commissione in sede referente.

L'onorevole Raffaele Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente, raccomandando una pronta approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO RECCHIA. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sul disegno di legge in esame, intendo sottolineare che il provvedimento recepisce con oltre un anno di ritardo una direttiva CEE, emanata nel 1986, che fissava al 7 novembre 1987 il limite temporale entro il quale ciascuno Stato membro si sarebbe dovuto uniformare alle indicazioni in essa contenute. Tale scadenza, tra l'altro, ha coinciso con la cessazione del regime di tutela garantito dagli Stati Uniti sul proprio territorio, a favore dei prodotti a semiconduttori di provenienza comunitaria, tutela riconosciuta nonostante l'assenza di specifiche convenzioni.

I ritardi registratisi hanno determinato, sia nel nostro Stato sia negli altri paesi membri, oltre ad un incremento dei fenomeni di concorrenza sleale, un notevole danno per le imprese che avevano realizzato investimenti nel settore della ricerca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Prendo atto del giudizio positivo espresso sul provvedimento licenziato dal Senato ed invito la Commissione a pervenire ad una rapida approvazione dello stesso.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo sul parere espresso dal relatore ed auspico la tempestiva approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizioni).

1. Per « prodotto a semiconduttori » si intende ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. Per « topografia » di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

3. Per « sfruttamento commerciale » si intende la vendita, l'affitto, il *leasing* o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione « sfruttamento commerciale » non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

(È approvato).

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporate nelle topografie stesse.

(È approvato).

ART. 3.

(Titolarità).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

(È approvato).

ART. 4.

(Contenuto dei diritti).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3; qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo ef-

fettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

(È approvato).

ART. 5.

(Riconoscimento dei diritti).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

(Durata della protezione).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la

prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

(È approvato).

ART. 7.

(Richiesta di registrazione).

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

(È approvato).

ART. 8.

(Primo atto di sfruttamento commerciale).

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

(È approvato).

ART. 9.

(*Ordinamento amministrativo*).

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Domanda di registrazione*).

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Esame della domanda di registrazione*).

1. L'Ufficio centrale brevetti, accertata la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Rifiuto di registrazione*).

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Commissione di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Commissione dei ricorsi*).

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 feb-

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1989

braio 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

ART. 14.

(Regime tributario).

1. Al titolo VIII della tariffa alligata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo il n. 90-bis, il seguente n. 90-ter:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare tasse	Modo di pagamento
90-ter. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori:		
1) per l'esame della domanda di registrazione	600.000	ordinario
2) per la registrazione	500.000	ordinario
3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	50.000	ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili.

La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dell'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta

giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda.

(È approvato).

ART. 15.

(Trascrizioni).

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purché questi abbiano data certa.

(È approvato).

ART. 16.

(Menzione di riserva).

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 7. o sia stata rifiutata definitivamente.

(È approvato).

ART. 17.

(Atti di contraffazione).

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

(È approvato).

ART. 18.

(Risarcimento del danno ed equo compenso).

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione

ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-*quater*, *quinquies* e *sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

(È approvato).

ART. 19.

(Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti).

1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

(È approvato).

ART. 20.

(Azione per contraffazione).

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione né essere sottoposti a misure cautelari.

(È approvato).

ART. 21.

(Provvedimenti cautelari).

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

(È approvato).

ART. 22.

(Nullità della registrazione).

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera c), 7, 8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

(È approvato).

ART. 23.

(Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità).

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10-bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.
(È approvato).

ART. 24.

(Rivendicazione della titolarità della registrazione).

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità di una topografia.

(È approvato).

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori » *(Approvato dal Senato)* (3281):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Angelini Piero, Auleta, Azzolini, Bargone, Bonfatti Paini, Bulleri, Cavigliasso, Ciconte, Cordati Rosaia, Finocchiaro Fidelbo, Fumagalli Carulli, Gelpi, Guidetti Serra, Lodigiani, Loiero, Mastrantuono, Nicotra, Noci, Orlandi, Pagnelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Rognoni, Russo Raffaele, Silvestri e Vairo.

Discussione della proposta di legge Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alagna, Andò, Buffoni, Amodeo, Capiello, Prin-

cipe, Zavettieri, Alberini, Aniasi, Colucci, Ferrarini, Lodigiani, Mancini Giacomo e Cristoni: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti ».

L'onorevole Alagna ha facoltà di svolgere la relazione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo un rinvio della discussione della proposta di legge in esame, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della stessa.

MARIO *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alla richiesta del relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo democratico cristiano, accolgo la proposta formulata dal relatore, esprimendo nel contempo l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento, che introduce un'innovazione di grande civiltà.

VINCENZO RECCHIA. Concordo con il relatore sulla necessità di un rinvio, nella speranza che comunque si giunga celermente all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. La discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO